

**FONDAZIONE**  
**“ISTITUTO DELLA PROVVIDENZA”**  
**CASA PER ANZIANI**  
**- ONLUS -**

**P.IVA 0101350036**  
**COD.FIS. 80012900033**

Via Ospedale, 3/5  
28078 GHEMME (NO)  
Telefono 0163 840134  
E-Mail [istitutodellaprovvienza@tin.it](mailto:istitutodellaprovvienza@tin.it)

**STATUTO PRIVATIZZAZIONE**

# CAPO I

## Origine, scopo, patrimonio

### Art. 1

#### *Origine- Natura giuridica*

**1.1** L' Istituto della Provvidenza - Casa per Anziani, con sede in Ghemme, trae la sua origine dal Testamento della Nobildonna Marianna Vespolati VOLONTERI in data 4 settembre 1849. Istituito con lo scopo di "provvedere alla cura e all'assistenza dei poveri infermi della Parrocchia e Comunità di Ghemme tanto pendente la loro malattia, quanto la loro convalescenza od una parte di essa", come risulta dallo Statuto Organico approvato in data 14.01.1875, l'istituto venne classificato INFERMERIA con Decreto del Prefetto della Provincia di Novara in data 27 luglio 1939 ai sensi del D.R. 30 settembre 1938 n. 1631; con D.P.R. 7 ottobre 1970 n. 1416 (G.U. n. 80 del 31.03.1971) l'istituto è stato dichiarato Ente Ospedaliero ai sensi della legge 12 febbraio 1968 n. 132, decreto revocato poi dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Piemonte con provvedimento in data 28.03.1973 in considerazione della mancanza nell'Ente dei requisiti fondamentali che giustificano l'esistenza dell'Ente Ospedaliero avendo ormai da tempo l'istituzione trasformato di fatto la propria attività ospedaliera in attività assistenziale per anziani.

**1.2** L' istituzione, in forza del provvedimento di privatizzazione e di approvazione del presente Statuto da parte della Regione Piemonte, assume la denominazione di: **Fondazione "ISTITUTO DELLA PROVVIDENZA - CASA PER ANZIANI - ONLUS" siglabile in "FONDAZIONE DELLA PROVVIDENZA" – ONLUS.**

**1.3** Con provvedimento della regione Piemonte n° 120 del 10/06/2003 l'ente è stato ricondotto al regime di diritto privato, in ottemperanza al D.P.C.M. 16.2.90 ed ai sensi della Legge regionale Piemonte 19.3.91 n. 10 e sue modifiche ed integrazioni.

**1.4** A seguito di tale provvedimento regionale di privatizzazione, l'Ente è una fondazione privata disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e si configura altresì come ONLUS.

### Art. 2

#### *Scopo*

**2.1** la Fondazione, che opera esclusivamente in ambito regionale, non ha scopo di lucro e si prefigge di ospitare, mantenere gli anziani dell'uno e dell'altro sesso ed assisterli nei modi e nelle forme che verranno stabilite nel Regolamento Interno.

**2.2** Nell'ammissione sarà data la precedenza ai residenti nel Comune di Ghemme e **limitatamente a due posti letto, a due residenti nel Comune di Sizzano.**

**2.3** Potrà essere attuata, anche d'intesa con l'Amministrazione Comunale ed altre Pubbliche Amministrazioni, ogni altra iniziativa per aiutare ed assistere gli anziani; si prefigge di prestare ospitalità ed assistenza a persone anziane o bisognose o inabili al lavoro e, eccezionalmente, ad adulti incapaci di mantenersi ed accudirsi autonomamente.

### **Art. 3** **Patrimonio**

**3.1** Per il perseguimento dei fini e per garantire il funzionamento l'Ente dispone di un patrimonio costituito dai seguenti beni:

- Beni immobili in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente in Via Ospedale, 3/5 – Ghemme NO, iscritto al Fg. 16 Mappali 532 – 534 -538 e in Piazza castello, 9 – Ghemme NO, iscritto al Fg. 16 mappale 531;
- Beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari come indicato nell'allegato A);
- Beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti e privati, o da persone fisiche, destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

### **Art. 4**

**4.1** Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- Redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- Ogni eventuale elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'inserimento nel patrimonio;
- Il ricavo delle rette;
- Il contributo dei soci;
- Ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio;
- Il ricavo ed il provento di manifestazioni ed iniziative a tal fine organizzate.

## **Capo II**

# **Organi dell'Ente**

### **Art. 5**

5.1 Sono Organi dell'Ente:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;
3. l'Assemblea dei Soci.

### **Art. 6**

**6.1** L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 7 membri.

Sono membri di diritto:

- il Vescovo pro-tempore della Diocesi di Novara o un suo delegato in rappresentanza degli interessi originari dell'Ente;
- il Parroco pro-tempore della parrocchia "Maria vergine Assunta" di Ghemme;

**6.2** Sono membri elettivi:

- quattro componenti nominati dal Consiglio Comunale di Ghemme, uno dei quali deve rappresentare la minoranza consiliare;
- un rappresentante dell'assemblea dei Soci nominato a norma del successivo art. 22.

**6.3** Ove nel corso dell'anno per qualunque causa si verificasse la mancanza di uno o più membri dell'Amministrazione, i relativi corpi elettorali provvederanno subito alla surrogazione straordinaria.

in caso di sostituzione il sostituto durerà in carica fino alla scadenza del consigliere sostituito.

**6.4** I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni e possono essere sempre riconfermati senza interruzione. Alla scadenza dei 5 anni previsti il Consiglio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi consiglieri.

**6.5** Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

**6.6** Le funzioni del Presidente, del Vice Presidente e degli Amministratori sono gratuite.

**6.7** I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

## **Capo III**

### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

#### **Art. 7**

**7.1** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta all'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione del Bilancio. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione.

**7.2** Le convocazioni sono fatte dal Presidente almeno cinque giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

#### **Art. 8**

**8.1** Il Consiglio di Amministrazione:

- × definisce gli obiettivi, approva il Bilancio annuale quale strumento operativo per il loro raggiungimento;
- × predispone ed approva ogni anno: il Bilancio preventivo, entro il mese di dicembre, e il Bilancio Consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; qualora particolari esigenze lo richiedano, il Bilancio Consuntivo potrà essere predisposto ed approvato anche oltre i quattro mesi, ma comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (l'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno);
- × approva le variazioni al Bilancio;
- × delibera i regolamenti interni dei servizi e dell'amministrazione;
- × delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- × delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti;

- × delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente con la presenza ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti, secondo le modalità di cui all'art. 15;
- × assume e licenzia gli impiegati e salariati e determina le retribuzioni o stipendi dei medesimi;
- × determina i contratti da farsi e le loro condizioni;
- × nomina il Direttore dell'Istituto;
- × nomina il Segretario dell'Istituto;
- × nomina il Tesoriere dell'Istituto;
- × determina la retta di ricovero da corrispondersi da parte degli ospiti;
- × potrà delegare per singoli atti uno o più dei suoi componenti nonché terzi anche estranei, ma in quest'ultimo caso a mezzo apposita procura.

## **Art. 9**

**9.1** Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**9.2** Le deliberazioni concernenti la dimissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali stesse e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

**9.3** E' vietato ai membri dell'Amministrazione di prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri e dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile; come pure di prendere parte direttamente o indirettamente ai contratti di: locazione, di appalti, di esazioni, che si riferiscono a beni da essi amministrati.

**9.4** Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere senza diritto di voto il revisore dei Conti.

**9.5** Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto.

**9.6** Le votazioni si fanno per appello nominale o voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

**9.7** I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e sono firmati dallo stesso, dal Presidente e dai Consiglieri. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o si rifiuta di firmare, ne viene fatta menzione.

**9.8** Il verbale originale sarà munito del timbro dell'Ente e custodito presso la sede dello stesso.

## **Capo IV**

### **Attribuzioni del Presidente**

#### **Art. 10**

**10.1** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore dell'Istituto e/o dal Segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione e adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

## **Capo V**

#### **Art. 11**

##### **Direttore - Segretario**

**11.1** Il Direttore e il Segretario sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Collaborano con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;

- a quanto di competenza previsto dal regolamento amministrativo.

#### **Art. 12**

##### **Tesoriere**

**12.1** Il tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, redige il Bilancio.

Il Tesoriere è inoltre, il responsabile delle risorse dell'Ente, del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

In assenza del tesoriere tali compiti sono affidati al Direttore o al Segretario.

**12.2** L'Ente, qualora lo ritenga, può affidare ad una banca il servizio di tesoreria e di cassa che sarà quindi disimpegnato secondo le modalità stabilite dalle parti.

## **Capo VII**

### **Revisore dei Conti**

#### **Art. 13**

**13.1** Al riscontro della gestione finanziaria, all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede un revisore dei conti nominato dall'Assemblea dei Soci. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci; effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei conti può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato.

## **Capo VIII**

### **Norme Generali d'Amministrazione**

#### **Art. 14**

**14.1** L'esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre.

Entro il periodo previsto dall'art. 8 Punto 8.1 comma 2 il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

#### **Art. 15**

**15.1** Alla fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della <fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S., che per legge o statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

**15.2** La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**15.3** In caso di scioglimento per qualunque causa, l'ente ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative aventi finalità soci-assistenziali (O.N.L.U.S.), sentito l'organismo di controllo salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



# Capo IX

## Dei Soci

### *Art. 16*

**16.1** Allo scopo di favorire, quanto più possibile, una attiva partecipazione della cittadinanza alla vita e alla amministrazione dell'Istituto, viene prevista dal presente Statuto la possibilità, per tutti i cittadini di età non

inferiore ai diciotto anni, di concorrere tramite l'acquisizione di qualifica di socio dell'Ente, al funzionamento della Fondazione.

**16.2** I sottoscrittori acquistano la qualità di soci, secondo quanto previsto dal successivo art. 17, con diritto di essere sentiti sulle questioni più importanti che riguardano la vita e il funzionamento dell'Istituto.

**16.3** I soci collaboreranno con il Consiglio di Amministrazione per attuare nel modo migliore gli scopi statuari.

### *Art. 17*

**17.1** Sono soci ordinari, sostenitori e perpetui coloro i quali, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare la somma determinata dall'Assemblea dei soci stessi.

**17.2** L'assemblea fissa ed approva ogni anno le quote corrispondenti alle diverse categorie dei soci: di cui al punto 17.1 ed inoltre stabilisce anche le modalità di pagamento.

**17.3** Perdono la qualità di soci coloro i quali non effettuino i pagamenti alla scadenza stabilita.

### *Art. 18*

#### *Dell'assemblea generale dei soci*

**18.1** Le assemblee generali hanno luogo sia per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia per domanda motivata e sottoscritta da un decimo dei soci.

**18.2** Le riunioni dell'assemblea sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno da trattare.

**18.3** Alle assemblee possono intervenire tutti i soci con esclusione di coloro che si trovino in mora con i pagamenti dell'ultimo anno.

**18.4** L'assemblea di volta in volta elegge il proprio Presidente ed il Segretario.

### **Art. 19**

**19.1** Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Un socio può delegare con atto scritto il suo voto ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

### **Art. 20**

**20.1** Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci, deleghe comprese.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con intervento di un numero di soci o di loro delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

### **Art. 21**

**21.1** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente di seduta e dal Segretario dell'assemblea.

### **Art. 22**

**22.1** L'assemblea dei soci delibera sull'ammissione e sulla dimissione dei soci e provvede altresì alla nomina del proprio rappresentante di cui all'art. 6 punto 6.2 e del Revisore dei Conti.

**22.2** L'assemblea generale dà anche pareri sulle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e su ogni altra questione sottoposta a suo esame dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dai soci che hanno chiesto la convocazione dell'assemblea a norma dell'art. 18.

**22.3** L'assemblea generale è convocata almeno una volta all'anno per ascoltare la relazione morale e economica del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**22.4** L'Assemblea dei Soci, peraltro, non ha alcuna attribuzione di governo, indirizzo o amministrazione dell'Ente se non a mezzo dei Consiglieri dalla stessa eventualmente nominati.

### **Art. 23**

**23.1** Qualora il numero dei soci sia diminuito a meno del doppio dei componenti del Consiglio di Amministrazione e finché questo limite non sia raggiunto le attribuzioni dell'assemblea generale sono avocate a se dal Consiglio di Amministrazione, mentre la nomina del rappresentante in seno al Consiglio stesso, sarà espressa dal Consiglio Parrocchiale della parrocchia "Beata Vergine Assunta" di Ghemme.

## **Capo X**

### **Disposizione finale**

#### **Art. 24**

**24.1** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.